INTESTAZIONE DELL’UFFICIO O DEL COMANDO

***Modello n. 55bis***

*UFFICIALI ed AGENTI di P.G.*

**Oggetto: Verbale di informazioni per la persona offesa dal reato**

**(articoli 90, 90-bis, 90-bis.1, 90-ter, 101 e 129-bis c.p.p.**

II giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in Roma, negli uffici \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ innanzi all’ufficiale di polizia giudiziaria \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è presente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (generalità della persona) che, secondo quanto disposto dell'art. 90 bis, 90-bis.1 90-ter 101 e 129 c.p.p., in lingua \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a lei/lui comprensibile viene

**INFORMATA/O**

che la legge riconosce i seguenti diritti e facoltà alla

**PERSONA OFFESA DAL REATO**

**PERSONA OFFESA DEL REATO**

1. **Diritto di difesa**

Ai sensi dell’articolo 101 c.p.p. per l'esercizio dei propri diritti e delle facoltà attribuite dalla legge, la persona offesa del reato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia con dichiarazione resa alla stessa autorità procedente, ovvero consegnata dal difensore o trasmessa nelle vie ordinaria o per posta elettronica certificata.

II difensore ha la facoltà di svolgere le investigazioni difensive previste dagli artt. 391 bis e seguenti c.p.p. e, secondo l'art. 33 disp. att. c.p.p., *"il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest'ultimo"*.

La persona offesa, nel corso delle indagini e del processo, può esercitare i diritti e le facoltà espressamente previsti dalla legge (art. 90 c.p.p.). In ogni stato e grado del procedimento, può presentare memorie, e indicare elementi di prova (eccetto che nel giudizio di Cassazione); ha anche diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, ha diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto; ha facoltà di partecipare alle udienze.

1. **Patrocinio a spese dello Stato**

La persona offesa ha facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato.

Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 11.746,68 (come da ultimo aggiornamento, da adeguarsi ogni due anni).

Salvo quanto previsto dall'art. 92 (il limite di reddito è elevato di € 1032,91 per ognuno dei familiari conviventi), se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi.

La persona offesa può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito sopra indicati nelle seguenti ipotesi

1. maggiorenne e minorenne persona offesa dei reati di cui agli articoli: a) 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi); b) 583 bis (mutilazione organi genitali; c) 612 bis (atti persecutori); d) 609-bis (violenza sessuale); e) 609-quater (atti sessuali con minorenne); f) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);
2. minorenne persona offesa dei reati di cui agli articoli: a) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù); b) 600-bis (prostituzione minorile); c) 600-ter (pornografia minorile); d) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile); e) 601 (tratta di persone); f) 602 (acquisto e alienazione di schiavi); g) 609-quinquies (corruzione di minorenni); h) 609-undecies (adescamento di minorenni).

L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta dall'interessato ed autenticata dal difensore ovvero con le modalità previste dal DPR n.445/2000.

L'istanza, in carta semplice, a pena di inammissibilità, deve contenere quanto indicato espressamente nell'art. 79 del DPR n. 15/2002.

1. **Denuncia e querela**

Si informa che, per determinati reati espressamente previsti dalla legge, il procedimento potrà avere corso soltanto se vi è querela della persona offesa e cioè *espressa richiesta di punizione dell'autore del fatto denunciato*.

Il termine per la presentazione della querela (salvo rinuncia espressa o tacita) è, in generale, di tre mesi dal giorno della notizia del fatto, e la querela può essere rimessa prima della condanna del soggetto riconosciuto responsabile.

Il termine per la presentazione della querela è di sei mesi per i delitti di:

* + - violenza sessuale (salvo il caso che il delitto sia aggravato o commesso in danno di minore degli anni 18) e non è consentita la remissione;
    - atti persecutori (salvo che commessi nei confronti di minori o persona con disabilità, o se connesso con altro delitto procedibile di ufficio) e la remissione è consentita solo in forma "processuale".

La persona offesa può presentare denuncia o querela (contenente gli elementi essenziali del fatto che intende denunciare) ai sensi dell'art. 337 c.p.p., oralmente o per iscritto presso ogni organo di polizia giudiziaria come per es.: stazione di Carabinieri, ufficio della Polizia di Stato, ufficio della Guardia di Finanza, ufficio della Polizia Locale, ovvero presentarla direttamente presso la Procura della Repubblica, nonché presso un Agente Consolare all'estero.

La persona offesa, salvo i casi espressamente previsti per legge, può rimettere la querela presentata. In tal caso il procedimento potrà essere definito con remissione della querela nelle forme ed alle condizioni di cui agli artt.152 e seguenti del codice penale, prima della condanna del responsabile, salvo che la legge disponga diversamente.

In ogni caso la remissione della querela per produrre l'effetto estintivo deve essere accettata, espressamente o tacitamente, dal querelato.

La querela è irrevocabile per il delitto di violenza sessuale, e quella per il delitto di atti persecutori se commessi mediante "minacce reiterate" gravi o commesse "con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite o con scritti anonimi, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte" (art. 612 c. 2 e 339 c.p.). Se il reato è procedibile a querela di parte e rientra nella competenza del Giudice di Pace il procedimento può essere definito favorendo, su impulso del giudice, la conciliazione fra le parti e dunque la remissione della querela, anche mediante un'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche presenti sul territorio.

Può presentare personalmente querela anche il minorenne che ha compiuto gli anni 14.

Il minorenne che ha compiuto gli anni 14 può proporre querela anche se il genitore o il curatore vi abbiano rinunciato.

Al diritto di presentare querela si può rinunciare, in modo espresso ed anche tacito

Nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato, le denunce e le querele verranno trasmesse dal Procuratore della Repubblica al Procuratore Generale presso la Corte di Appello affinché ne curi l'invio all'autorità giudiziaria competente.

Inoltre, ove ricorrano i presupposti, potrà richiedere l'emissione di *"ordine protezione europeo"*, come indicato al punto che precede.

La mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all’udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela.

1. **Dichiarazione o elezione di domicilio**

È obbligo della persona offesa querelante dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con possibilità di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Ove la persona offesa abbia nominato un difensore, il querelante è domiciliato presso quest’ultimo e, in mancanza di nomina, le notificazioni sono eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all’articolo 148 c. 4 c.p.p., presso il domicilio dichiarato o eletto.

È altresì fatto obbligo alla persona offesa-querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all’autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione.

In caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.

1. **Comunicazioni e informazioni**

La persona offesa può chiedere informazioni sui procedimenti in cui è persona offesa, anche a mezzo del difensore nominato, rivolgendosi, nella fase delle indagini preliminari, ai competenti uffici della Procura della Repubblica e, successivamente, ai competenti uffici del Tribunale mediante presentazione di istanze e richieste nella cancelleria del giudice che procede.

Può altresì verificare se la Procura della Repubblica abbia aperto un procedimento penale per individuare l’autore del reato commesso contro di lei. Per avere questa notizia – che viene definita dalla legge come informazione sulle iscrizioni nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) – deve presentare una domanda scritta (compilando un modulo già pronto) presso la segreteria della Procura della Repubblica. Queste notizie non possono essere fornite nei casi di reati di criminalità organizzata e per alcuni reati contro la persona.

Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi 6 mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall’autorità che ha in carico il procedimento, circa lo stato del medesimo.

1. **Archiviazione del procedimento**

A cura del Pubblico Ministero, la persona offesa ha diritto di essere avvisata della richiesta di archiviazione del procedimento, nel caso in cui il delitto sia stato commesso con "violenza alla persona". In detta ipotesi, entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso, potrà prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

In tutti gli altri casi verrà avvisata della richiesta di archiviazione del procedimento purché nella denuncia, nella querela, o successivamente, abbia espressamente dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale richiesta di archiviazione, ed il termine per presentare opposizione è di 20 giorni.

1. **Diritto alla traduzione degli atti**

Se non conosce la lingua italiana la persona offesa può esercitare il diritto alla traduzione di atti del procedimento, con le seguenti alternative modalità:

* in caso di dichiarazione in lingua straniera, anche per iscritto, viene nominato un interprete e la dichiarazione viene tradotta;
* se intende partecipare all'udienza e ne fa richiesta sarà assistita da un interprete;
* se presenta denuncia o propone querela dinnanzi alla Procura della Repubblica conosciuta ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela.

1. **Misure di protezione**

Sono previste misure a protezione della persona offesa di determinati delitti. In particolare, qualora l'autore dei fatti denunciati sia un prossimo congiunto o un convivente, la vittima ha facoltà di richiedere, a sua tutela, che sia adottata, a carico dell'autore del fatto, la misura cautelare dell'*"allontanamento dalla casa familiare"* (art. 282 bis c.p.p.), con contestuale divieto di avvicinamento a determinati luoghi da lei abitualmente frequentati, oppure la misura del *"divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa"* (art. 282 ter c.p.p.).

La persona offesa ha diritto di ricevere, ai sensi dell'art. 282 quater comma 1 c.p.p., comunicazione dell'applicazione delle misure cautelari dell’”allontanamento dalla casa familiare” e del "divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa e dai prossimi congiunti" nei confronti dell'autore del delitto e può segnalare l'esigenza di evitare che il luogo dove abitualmente dimora risulti negli atti portati a conoscenza dell'indagato.

Ove ne faccia richiesta (fatta salva l'ipotesi in cui risulti pericolo concreto di un danno per l'autore del reato) nei procedimenti a carico dell'autore per fatti denunciati in suo danno, nel caso di delitti commessi con "violenza alla persona" ha diritto a ricevere immediata comunicazione dei provvedimenti di:

* + - 1. "evasione" del detenuto in custodia cautelare, o in espiazione di pena definitiva;
      2. "scarcerazione", per cessazione della espiazione di una pena detentiva;
      3. cessazione di una misura di sicurezza detentiva (REMS e casa di cura e di custodia).

Le comunicazioni dei provvedimenti di cui ai punti 1, 2 e 3 sopra elencati sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis C.P., nonché dagli artt. 582 e 583-quinquies C.P. nelle ipotesi aggravate, ai sensi degli artt. 576, primo comma, nr. 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, nr. 1, e secondo comma C.P.

La persona offesa straniera, vittima di sfruttamento della prostituzione, o di delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.) che si trovi in situazione di violenza o di grave sfruttamento può chiedere il "soggiorno per motivi di protezione sociale", alle condizioni previste dall'art. art. 18 bis d.lgs. 286/1998. Ove dichiari di soggiornare o risiedere in Italia e manifesti l'intenzione di risiedere o soggiornare in altro Stato della Comunità Europea, nei procedimenti nei quali ha assunto la veste di *"persona protetta"* ed a carico dell'autore delle condotte violente in suo danno sia stata emessa la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.) o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter c.p.p.), ha facoltà di chiedere al giudice che ha adottato detto provvedimento l'emissione di un *"ordine di protezione europeo"*.

La richiesta può essere presentata anche dal rappresentante legale della persona protetta. Nella richiesta devono essere indicati, a pena di inammissibilità, il luogo in cui la persona protetta ha assunto o intende assumere la residenza, la durata e le ragioni del soggiorno.

Nell’eventualità di violazione dei propri diritti può presentare memorie e denunce all'autorità giudiziaria procedente, ovvero a tutti gli uffici di polizia giudiziaria, rappresentando i fatti che ritiene avvenuti in violazione dei suoi diritti.

1. **Rimborso spese per testimonianza**

Alle persone offese che devono rendere dichiarazioni al Pubblico Ministero, o su delega dello stesso, alla polizia giudiziaria, e che non sono residenti nel luogo dove sono citati a comparire, spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se preventivamente autorizzato dall'autorità giudiziaria. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea.

L'uso del taxi è rimborsato soltanto se espressamente e preventivamente autorizzato. Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno. Analoghe disposizioni per le persone offese che sono citate a comparire come testimoni davanti al Giudice.

La richiesta di autorizzazione e quella di liquidazione delle predette indennità, debitamente documentate (anche con deposito dei biglietti in originale), devono essere presentate all'autorità giudiziaria che ha disposto la citazione.

1. **Risarcimento danni**

È possibile chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato in quanto l'art. 185 c.p. prevede che "ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili" e che, "ove abbia cagionato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che debbono rispondere per il fatto di lui".

Il risarcimento può essere richiesto a mezzo della costituzione di parte civile nel processo penale, oppure promuovendo azione civile davanti al competente Tribunale o al Giudice di Pace.

Entrambe dette iniziative devono essere attivate attraverso la nomina di un difensore.

1. **Sospensione con messa alla prova o esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto**

Nei procedimenti nei quali l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova con conseguente estinzione del reato in caso di buon esito della prova, ha diritto di essere interpellata e di interloquire presentando memorie.

Analogamente, ha diritto di essere interpellata e di interloquire presentando memorie, nella ipotesi in cui, essendo applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il Pubblico Ministero avanzi richiesta di archiviazione in tal senso.

1. **Programmi di giustizia riparativa**

La persona offesa, in qualità di vittima del reato ai sensi dell’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, (persona fisica che ha subìto direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona) ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento, presentando istanza personalmente o per mezzo di procuratore speciale. L’invio degli interessati al Centro per la giustizia riparativa di riferimento per l’avvio di un programma che consenta alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore, è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato. La partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell’imputato, comporta la remissione tacita di querela.

Si dà atto che il presente verbale viene redatto in duplice copia di cui una consegnata alla persona sopra indicata e sottoscritto, dopo rilettura, alle ore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La persona offesa Il verbalizzante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_